

AGRI-protect - l'assicurazione di protezione giuridica per le famiglie contadine

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Assicuratore: Orion, Compagnia d'assicurazione di protezione giuridica
Centralbahnstrasse 11, 4002 Basilea

Indice

A Protezione giuridica per aziende agricole

- A1 Chi è assicurato?
- A2 Dove è valida l'assicurazione?
- A3 Quali casi sono coperti?
- A4 Franchigia

B Disposizioni comuni

- B1 Quali prestazioni vengono fornite?
- B2 Esclusioni
- B3 In quali casi le prestazioni vengono ridotte?
- B4 Quando l'assicurazione esplica i suoi effetti?
- B5 Quando un sinistro è da considerarsi realizzato?
- B6 Come può essere disdetto il contratto a seguito di sinistro?
- B7 Cosa si deve fare quando si realizza un caso di sinistro?
- B8 Come viene liquidato un caso di sinistro?
- B9 Divergenze d'opinione
- B10 Diritto di recesso
- B11 Premi d'assicurazione?
- B12 A chi devono essere indirizzate le comunicazioni?
- B13 Quale è il foro?

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

A Protezione giuridica per aziende agricole

(Assicurazione di protezione giuridica per aziende, di privati ed in materia di circolazione per assicurati della Agrisano)

A1 Chi è assicurato?

1. Sono assicurati:
 - L'assicurato menzionato nella polizza.
 - I suoi figli a condizione che abitino insieme a lui nella stessa economia domestica e fino a scadenza dell'anno di calendario nel quale compiono il loro 18esimo anno di vita.
 - I successori in diritto di un assicurato, nel caso in cui dalla sua morte prenda avvio un caso coperto, oppure un caso coperto non si sia ancora concluso.
2. La protezione giuridica per aziende è concessa unicamente per aziende agricole. L'assicurazione subentra anche per casi legati ad attività complementari (come p.es. il commercio di bestiame, le attività agricole per conto di terzi, l'agroturismo, la pensione per cavalli e simili attività) di un'azienda agricola a condizione che il fatturato annuo non superi l'importo di CHF 100'000.--.

A2 Dove è valida l'assicurazione?

1. L'assicurazione è valida per i casi di risarcimento danni, di diritto penale e di aiuto alle vittime (art. A3 cpv. 1–4) e per tutti i casi di protezione giuridica in materia di circolazione che sopravvengono in Europa e negli stati rivieraschi del Mediterraneo, nella misura in cui per la salvaguardia dei diritti dell'assicurato sia dato il foro del luogo.
2. In tutti gli altri casi l'assicurazione è valida nel caso in cui il foro si trovi in Svizzera e sia applicabile il diritto svizzero.
3. Il Principato del Liechtenstein viene equiparato alla Svizzera.

A3 Quali casi sono coperti?

Sono coperti i seguenti casi (enumerazione esaustiva):

Copertura assicurativa per la protezione giuridica per aziende, privata ed in materia di circolazione:

1. Pretese in risarcimento danni
Le pretese in risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesione corporale/omicidio colposo) così come per i danni patrimoniali diretti che ne derivano;
2. Denuncia penale
L'inoltro di una denuncia penale, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese in risarcimento danni secondo l'art. A3 cpv. 1 (ad eccezione dei delitti contro l'onore);
3. Difesa penale
La difesa dell'assicurato in caso di procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui, se accusato della violazione per negligenza di norme legali, e procedure a seguito di un incidente della circolazione o in caso di inosservanza delle norme sulla circolazione stradale;
4. Legge sull'aiuto alle vittime d'infrazioni
Le pretese in risarcimento danni nell'ambito della Legge federale sull'aiuto alle vittime d'infrazioni (LAVI);
5. Diritti reali
Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali relativi a beni mobili e animali;
6. Diritto delle assicurazioni sociali
Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con assicurazioni, casse pensioni e casse malati svizzere;
7. Restante diritto assicurativo
Le liti derivanti dal contratto d'assicurazione con istituzioni d'assicurazione con sede in Svizzera;
8. Diritto dei pazienti
Le liti in qualità di paziente nei confronti di medici, ospedali ed altre istituzioni mediche in Svizzera;

Copertura assicurativa concernente soltanto la protezione giuridica per aziende e privata:

9. Diritto del lavoro
Le liti derivanti da un contratto di lavoro, qualora il valore litigioso totale non superi l'importo di CHF 150'000.--. Se il valore litigioso supera tale importo, verranno presi a carico solo i costi che corrispondono al valore litigioso assicurato. Il valore litigioso determinante si basa sull'intera pretesa (inclusa la domanda riconvenzionale);
10. Altro diritto contrattuale
Le liti derivanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):
contratto di compravendita (incluso E-Commerce) di beni mobili ed animali. L'incasso di pretese non contestate non è assicurato;
 - a contratto di permuta e donazione di beni mobili ed animali;
 - b comodato, contratto di deposito e di trasporto;
 - c contratto d'appalto e mandato, qualora non siano in relazione con un progetto di costruzione necessitante un permesso edilizio. L'incasso di pretese non contestate non è assicurato;

d mutuo (ad eccezione della costituzione in pegno immobiliare).

11 Protezione giuridica per inquilini, conduttori e proprietari immobiliari

La salvaguardia degli interessi giuridici dell'assicurato concernente immobili siti in Svizzera

- a concernente fondi utilizzati dall'impresa agricola dell'assicurato per liti derivanti da contratto d'appalto, qualora esse non siano in relazione con l'acquisto di immobili oppure con l'esecuzione di lavori di costruzione o di ristrutturazione necessitanti un permesso edilizio (interamente o parzialmente), come pure in relazione con i relativi lavori preparatori;
- b in qualità d'inquilino o conduttore per liti derivanti da contratto di locazione o d'affitto concernente immobili o fondi agricoli utilizzati dall'impresa agricola dell'assicurato
- c in qualità d'inquilino nei confronti del locatore nelle liti derivanti dal contratto di locazione, questo in relazione all'oggetto locato ad uso personale e non utilizzato a titolo professionale
- d quale parte contraente di un contratto di locazione di cose mobili
- e quale proprietario fondiario per
 - o le liti di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti concernenti
 - le restrizioni alla vista
 - la manutenzione e distanza legale di alberi e siepi
 - le immissioni (rumore, fumo, odore)
 - o le liti con assicurazioni
 - o le liti derivanti da servitù attive e passive, oneri fondiari e le liti relative ai confini come pure le richieste di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali concernenti un immobile appartenente all'assicurato
 - o le liti con inquilini e conduttori, a condizione che si tratti di parti del centro dell'azienda secondo l'art. 6 cpv. 1 e 3 della Ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91) e che questi immobili sottostiano alla Legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11)
- e le liti relative alla protezione dell'ambiente, alla bonifica del suolo agricolo, al diritto pubblico in materia di costruzione nei confronti del diretto confinante o dello Stato e concernente permessi di costruzione, espropriazione, deprezzamento del fondo, alla pianificazione territoriale e alla polizia edilizia.

12 Riduzione e diniego dei contributi

L'impugnazione di decisioni riguardanti la riduzione o il diniego di contributi secondo l'art. 70 della Ordinanza sui pagamenti diretti (SR 910.13). Non sono assicurati i casi relativi alla presunta o effettiva violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni (specie secondo l'art. 70 cpv. 3 della Ordinanza sui pagamenti diretti).

13 Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni

- a Orion accorda consulenza giuridica nei casi relativi al diritto delle persone, della famiglia e delle successioni (ad eccezione delle misure di protezione dell'unione coniugale e del diritto del divorzio). La consulenza giuridica si limita ad un'unica consulenza giuridica per caso all'anno, a condizione che sia applicabile il diritto svizzero. Al posto di una consulenza propria, Orion può decidere di assumere le spese di una consulenza giuridica da parte di un avvocato oppure di un notaio fino a concorrenza dell'importo massimo di CHF 300.–.
- b Orion accorda consulenza giuridica nei casi relativi all'attribuzione di un'azienda agricola in caso di successione secondo l'art. 11, l'art. 15 cpv. 1 e l'art. 21 della Legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11). La consulenza giuridica si limita ad un'unica consulenza giuridica per caso all'anno, a condizione che sia applicabile il diritto svizzero. Al posto di una consulenza propria, Orion può decidere di assumere le spese di una consulenza giuridica da parte di un avvocato, di un notaio oppure la spesa di una mediazione fino a concorrenza dell'importo massimo di CHF 300.–.

Copertura assicurativa concernente unicamente la protezione giuridica in materia di circolazione

14 Revoca della licenza

Nelle procedure dinanzi ad autorità amministrative svizzere riguardanti il ritiro della licenza di condurre o di circolazione oppure la tassazione cantonale dei veicoli;

15 Contratti in relazione ad un veicolo

Per far valere pretese o opporsi a pretese rette dai seguenti contratti del diritto delle obbligazioni: compravendita, noleggio, prestito, leasing, deposito, lavori di riparazione.

A4 Franchigia

Per ogni caso coperto è dovuta una franchigia. Essa comprende una partecipazione alla spesa nell'importo di CHF 300.- ed in aggiunta del 10% delle ulteriori prestazione fornite da Orion.

Per casi secondo l'art. A3 cpv. 11 lett. f e cpv. 12 la franchigia è composta da una partecipazione alla spesa nell'importo di CHF 300.- ed in aggiunta del 25% delle ulteriori prestazione fornite da Orion.

Qualora Orion fornisce solo prestazioni interne o qualora la prestazione assicurata è limitata a CHF 300.- (art. A3 cpv. 13) la franchigia non è dovuta.

B Disposizioni comuni

B1 Quali prestazioni vengono fornite?

- 1 Nei casi coperti Orion assume le seguenti spese fino a concorrenza degli importi massimi elencati al cpv. 3 per:
 - a la trattazione del caso da parte di Orion o uffici di consulenza specializzati incaricati con l'accordo di Orion,
 - b l'avvocato o il mediatore incaricato con l'accordo di Orion e in caso di processo, l'assistenza dell'assicurato davanti ai Tribunali,
 - c delle perizie ordinate da un Tribunale, da Orion o da avvocati da essa designati,
 - d le spese di giustizia o altre spese di procedura a carico dell'assicurato,
 - e le indennità di procedura accordate alla controparte a carico dell'assicurato,
 - f le spese di riscossione delle pretese dell'assicurato qualora si tratti di un caso coperto fino al rilascio di un attestato provvisorio o definitivo di carenza beni, l'apertura di una procedura concordataria oppure fino alla comminatoria di fallimento,
 - g l'anticipo delle cauzioni penali onde evitare l'arresto e la detenzione preventiva dell'assicurato. Queste spese devono essere rimborsate ad Orion.
- 2 L'assicurazione non copre il pagamento di
 - a multe,
 - b spese relative alle analisi del tasso alcolico del sangue e all'esame tossicologico per la rilevazione di sostanze stupefacenti ordinate dalle autorità amministrative nell'ambito della circolazione stradale come pure relative agli accertamenti medici e psicologici nonché all'educazione stradale,
 - c risarcimento danni,
 - d spese di procedura relative a decisioni penali non contestate rispettivamente già cresciute in giudicato al momento dell'annuncio del caso di sinistro (mandato penale, decreto penale, multa disciplinare, ecc.) e a provvedimenti amministrativi (ammonizione, revoca della licenza, ecc.). Un ricorso inoltrato a titolo precauzionale per l'esame delle probabilità di successo non vale quale impugnazione,
 - e spese a carico di un terzo oppure a carico di un responsabile o di un'assicurazione di responsabilità civile,
 - f spese in relazione a processi di opposizione, di collocazione e di rivendicazione,
 - g spese di traduzione e di viaggio.
- 3 Per singolo caso di sinistro sono assicurati i seguenti importi massimi:
 - CHF 300.-- per caso e all'anno per consulenza giuridica secondo l'art. A3 cpv. 13 (diritto delle persone, della famiglia e delle successioni),
 - casi di sinistro secondo l'art. A3 cpv. 10 (altro diritto contrattuale), casi di sinistro in qualità d'inquilino, conduttore o proprietario d'immobili secondo l'art. A3 cpv. 11 e casi di sinistro nell'ambito della riduzione o del diniego di pagamenti diretti secondo l'art. A3 cpv. 12: CHF 20'000.--. Tale importo è assicurato una sola volta per caso anche qualora siano interessati diversi assicurati AGRI-protect (p.es. in caso di comproprietà).
 - altri casi di sinistro secondo l'art. A3 cpv. 1 – 8 con foro al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein: CHF 100'000.--,
 - anticipo di cauzioni penali: CHF 100'000.--,
 - tutti gli altri casi: CHF 250'000.--.

B2 Esclusioni

Le esclusioni prevalgono sulle disposizioni in merito ai casi coperti.

- 1 Esclusioni per tutti i tipi di protezione giuridica
Sono esclusi dall'assicurazione:
 - a tutti i casi di sinistro relativi ad ambiti oppure a qualità dell'assicurato non espressamente assicurate come p.es. nel ambito del diritto societario, diritto delle fondazioni ed associazioni, diritto fiscale e diritto degli stranieri;
 - b i casi riguardanti pretese ed obblighi che per legge, per diritto di successione o per accordo (cessione/assunzione di debito) sono state cedute all'assicurato;
 - c le liti risultanti da gioco e scommesse, acquisto e vendita di cartevalori come pure partecipazioni ad imprese, contratti di timesharing, gestione patrimoniale e operazioni di borsa, operazioni speculative o a termine, altre operazioni finanziarie e di investimento come pure nelle liti che ne derivano nei confronti di eventuali intermediari o mandatari;
 - d la difesa contro le pretese in risarcimento danni extracontrattuali formulate da terzi e tutti i casi ove deve intervenire un'assicurazione responsabilità civile;
 - e le controversie in relazione con eventi bellici, sommosse, scioperi o serrate, danni nucleari provocati dall'energia atomica, danni genetici derivanti da radiazioni radioattive, incidenti chimici come pure prodotti alimentari, piante e animali geneticamente modificati;
 - f le liti risultanti dalla partecipazione a risse o baruffe;
 - g le liti tra proprietari per piani rispettivamente all'interno della comunità dei proprietari per piani come pure le liti tra partner in concubinato;
 - h le liti contro Orion, i suoi organi o i mandatari incaricati della tutela degli interessi dell'assicurato;
 - i le liti derivanti dal diritto dell'esecuzione e fallimento (Sono assicurate le misure d'incasso riguardanti i casi coperti secondo l'art. B1 cpv. 1 lett. f);
 - j salvo la consulenza giuridica descritta in art. A3 cpv. 13 CGA le liti tra persone imparentate e non che vivono nella stessa economia domestica, tra coniugi e tra partner in concubinato;

2	<p>Esclusioni supplementari per la protezione giuridica per imprese e per privati Sono esclusi dall'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a le controversie dell'assicurato in qualità di proprietario, possessore, detentore, conducente, comodatario, locatario, titolare di contratto di leasing, acquirente o venditore di aeromobili e natanti con obbligo di immatricolazione; b le liti derivanti dall'attività sportiva o di allenatore remunerate; <p>3 Esclusioni supplementari per la protezione giuridica in materia di circolazione Sono esclusi dall'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a accuse di superamento di 30 km/h od oltre della velocità massima segnalata, di inabilità alla guida per causa di alcool (0.8 per mille od oltre), medicinali o droghe come pure il rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue; b in caso di recidiva: accusa di guida in stato d'inabilità a condurre per influsso dell'alcol anche se il tasso alcolico è inferiore allo 0.8 per mille; c i casi in cui il conducente all'insorgere del caso di sinistro non era in possesso di una licenza di condurre valida, non era autorizzato a condurre il veicolo oppure conduceva un veicolo sprovvisto di targhe valide (la copertura assicurativa è però accordata all'assicurato che non era e non doveva essere a conoscenza del fatto); d procedure per convertire una licenza di condurre straniera in una svizzera nonché per riottenere una licenza ritirata in seguito ad una decisione in merito cresciuta in giudicato; e la compravendita, la locazione ed il leasing di veicoli, se svolti dall'assicurato nell'ambito di un'attività professionale, f le liti dell'assicurato in qualità di proprietario/detentore di taxi, pullman, vetture di scuola guida; g le liti risultanti dalla partecipazione attiva a competizioni e corse di veicoli a motore, ivi compresi gli allenamenti; h le controversie dell'assicurato in qualità di proprietario, detentore o conducente d'aeromobili, come pure in caso di liti contrattuali in relazione con veicoli nautici; i le liti derivanti dall'accusa di inosservanza delle norme della circolazione nel traffico stazionario (divieto di sosta, divieto di parcheggio etc.).
B3	<p>In quali casi le prestazioni vengono ridotte? Orion rinuncia espressamente al diritto che le è conferito per legge di ridurre le prestazioni se il sinistro è causato per colpa grave.</p>
B4	<p>Quando l'assicurazione esplica i suoi effetti?</p> <p>1 L'assicurazione ha inizio alla data menzionata nella polizza e termina alla fine del anno di calendario in corso. Essa si rinnova tacitamente per un ulteriore anno, se una delle parti non riceve disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.</p> <p>2 La copertura assicurativa è garantita per tutti i casi di sinistro che si verificano nel corso della durata del contratto – ma non prima di tre mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione – a condizione che l'esigenza di protezione giuridica sia sopravvenuta nell'arco della durata del contratto. Il periodo di attesa non si applica in caso di richieste di risarcimento danni a seguito di incidenti rispettivamente in caso di procedure riguardanti la revoca della licenza e per la protezione giuridica in materia di diritto penale. Inoltre non si applica nel caso in cui esista una precedente assicurazione con copertura dello stesso rischio che permetta un passaggio senza interruzione di copertura.</p>
B5	<p>Quando un sinistro è da considerarsi realizzato? Un sinistro è da considerarsi realizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 nelle richieste di risarcimento danni: al momento in cui il danno viene provocato, 2 nel diritto penale: al momento in cui l'infrazione alle disposizioni penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa, 3 nel diritto delle assicurazioni sociali e nel restante diritto assicurativo: con il verificarsi dell'evento (p.es. infortunio, malattia) che da origine a pretese (p.es. indennità giornaliera, rendita) nei confronti dell'assicurazione, 4 nel diritto ereditario: al momento in cui l'assicurato è in grado di rendersi conto che potrebbero sorgere delle divergenze giuridiche, ma, al più tardi con il decesso del titolare dei beni oggetto del lascito. 5 in tutti gli altri casi: al momento della violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, ma, al più tardi quando l'assicurato è in grado di rendersi conto che potrebbero sorgere delle divergenze giuridiche.
B6	<p>Come può essere disdetto il contratto a seguito di sinistro?</p> <p>1 In ogni caso di sinistro possono disdire il contratto per scritto</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'assicurato menzionato nella polizza: entro e non oltre 14 giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del caso, - Agrisano: entro e non oltre la data di liquidazione del caso. <p>2 Se il contraente disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue al ricevimento da parte di Agrisano dell'avviso di disdetta. Il premio d'assicurazione non consumato viene restituito, salvo se la disdetta avviene entro un anno dalla conclusione del contratto. In tal caso Agrisano ha diritto al premio per l'anno in corso.</p> <p>3 Se Agrisano disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo il ricevimento da parte del</p>

contraente dell'avviso di disdetta. La parte di premio non consumata sarà rimborsata.

B7 Cosa si deve fare quando si realizza un caso di sinistro?

- 1 Allorquando si realizza un caso di sinistro, per il quale un assicurato intende ricorrere ai servizi di AGRI-protect, egli deve annunciarlo immediatamente per scritto. Nel caso in cui l'assicurato incaricasse un avvocato rispettivamente un rappresentante legale oppure un mediatore prima di aver annunciato il caso di sinistro ad Orion o AGRI-protect, le spese che ne derivano prima dell'annuncio del sinistro sono assicurate fino ad un importo di CHF 300.--.
- 2 Tutta la documentazione relativa al caso, come verbali di multa, citazioni di comparsa, sentenze, scambio di lettere, ecc., deve essere immediatamente inoltrata ad AGRI-protect. Se l'assicurato non dà seguito alla richiesta di Orion, quest'ultima gli assegna un termine adeguato con la comminatoria che se tutti gli atti non vengono trasmessi entro tale termine, il diritto di assicurazione decade.

B8 Come viene liquidato un caso di sinistro?

- 1 Orion decide il modo di procedere nell'interesse dell'assicurato. Orion (od una società terza prestatrice di servizi designata da essa) conduce all'occorrenza le trattative nel tentativo di risolvere bonariamente la vertenza e propone nei casi opportuni una mediazione. La decisione riguardante la necessità di incaricare un avvocato o un mediatore è di competenza di Orion.
- 2 Laddove in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa, risulti necessario incaricare un legale così come in caso di conflitto di interessi, Orion garantisce all'assicurato la libera scelta dell'avvocato. Qualora l'assicurato decidesse di revocare il mandato successivamente, egli è obbligato ad assumersi le ulteriori spese che ne derivano. Orion ha il diritto di rifiutare l'avvocato proposto dall'assicurato. In tal caso, l'assicurato può proporre 3 nominativi d'avvocati che hanno studi separati e che operano nella giurisdizione competente, tra i quali Orion sceglierà il legale da incaricare per la trattazione del caso. Il rifiuto di un avvocato non deve essere motivato.
- 3 L'assicurato si impegna a fornire ad Orion, e all'occorrenza al legale incaricato, tutte le informazioni e le procure necessarie. Egli autorizza l'avvocato a tenere al corrente Orion sullo sviluppo del caso e in particolare a metterle a disposizione tutta la documentazione necessaria, affinché possa pronunciarsi sulle probabilità di successo del processo.
- 4 L'assicurato non può concludere transazioni che comportano obblighi per Orion senza l'accordo di quest'ultima. Le ripetibili giudiziarie e le spese riconosciute all'assicurato (sia per decisioni giudiziarie che extra-giudiziarie) vanno a favore di Orion nella misura delle prestazioni da essa fornite.

B9 Divergenze d'opinione

- 1 In caso di divergenze d'opinione relative al procedimento in un caso di sinistro coperto oppure alle probabilità di successo del caso di sinistro, Orion motiva tempestivamente per scritto la sua posizione giuridica e contemporaneamente informa l'assicurato del suo diritto di avviare una procedura arbitrale entro 20 giorni. Nel caso in cui l'assicurato non richieda l'avvio della procedura arbitrale entro detto termine, tale omissione è da considerarsi come una rinuncia. A partire dal ricevimento di tale comunicazione l'assicurato può intraprendere tutte le misure necessarie alla tutela dei suoi interessi. Orion non è tenuta a rispondere per le conseguenze dovute ad un'insufficiente tutela di interessi, in particolare per il mancato rispetto dei termini. Le spese della procedura arbitrale devono essere anticipate equamente dalle parti e vanno a carico della parte soccombente. Il mancato pagamento dell'anticipo da una delle parti equivale al riconoscimento della valutazione giuridica della controparte.
- 2 L'arbitro unico viene scelto di comune accordo dall'assicurato e da Orion. Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 del Concordato sull'arbitrato, la procedura si limita ad un unico scambio di scritti contenente la motivazione delle richieste formulate nonché la denominazione dei mezzi di prova invocati sulla base del quale l'arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto hanno validità le disposizioni del Concordato sull'arbitrato.
- 3 A prescindere dall'avvio di una procedura arbitrale, l'assicurato può intraprendere a sue spese i passi che ritiene utili. Qualora il risultato raggiunto dall'assicurato nell'ambito della causa fosse più favorevole della liquidazione proposta da Orion al momento del rifiuto, rispettivamente dell'esito della procedura arbitrale, Orion rimborserà nella misura degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali d'Assicurazione, tutte le spese, come se avesse acconsentito alla procedura.

B10 Diritto di recesso

A partire dalla sottoscrizione della proposta, l'assicurato menzionato nella polizza può rescindere il contratto mediante comunicazione scritta entro 7 giorni.

B11 Premi d'assicurazione

- 1 Il primo premio è esigibile secondo le scadenze indicate nella proposta.
- 2 Se il premio cambia durante la durata del contratto o se vi è una modifica della franchigia, Agrisano può chiedere l'adeguamento del contratto a partire dal seguente anno d'assicurazione. A questo proposito deve comunicare al contraente il nuovo premio d'assicurazione entro e non oltre 25 giorni dalla scadenza assicurativa. Se il contraente non è d'accordo con la modifica, può disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione. Si ritiene accettata la modifica del contratto, in mancanza di disdetta entro la fine dell'anno d'assicurazione.
- 3 Se l'assicurato conclude l'assicurazione di protezione giuridica senza altre assicurazioni, il premio annuo è da pagare in una rata sola ed è aumentato di spese amministrative di CHF 30.-- all'anno.
- 4 Nel caso in cui il premio fosse stato pagato anticipatamente per un determinato periodo d'assicurazione e il contratto viene annullato prima della fine di tale periodo, Agrisano rimborserà il premio anticipato per il periodo d'assicurazione non usufruito. Il rimborso non viene effettuato, se
 - il contratto al momento dello scioglimento era in vigore da meno di un anno e viene sciolto su iniziativa del contraente,

- l'assicurato contravviene ai suoi obblighi nei confronti di Agrisano ossia di Orion, nell'intento di indurla in inganno.

B12 A chi devono essere indirizzate le comunicazioni?

Tutte le comunicazioni ad Agrisano possono essere validamente indirizzate alle agenzie regionali di Agrisano. Le dichiarazioni di sinistro devono essere indirizzate alle agenzie designate da Orion.

B13 Quale è il foro?

Per le liti risultanti dal presente contratto, Orion riconosce come foro la sede oppure il domicilio dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Il foro sussidiario è a Basilea.